SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'EFFICACIA DELLE DOMANDE DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 2

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1994, N. 724

Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 1, comma 4, i lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonche' i lavoratori autonomi, che abbiano presentato entro la data del 28 settembre 1994 la domanda di pensionamento di anzianita', accettata, ove previsto, entro la medesima data dall'amministrazione di appartenenza, possono, anche se si sono avvalsi della facolta' di cui al comma 3 del predetto articolo, conseguire il trattamento pensionistico secondo quanto previsto dal comma 2 con le seguenti decorrenze:

a) dal 1 luglio 1995, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianita' contributiva o di servizio non inferiore a 37 anni;

b) dal 1 gennaio 1996, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianita' contributiva o di servizio non inferiore a 31 anni;

c) dal 1 gennaio 1997, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianita' contributiva o di servizio fino a 30 anni. Ai trattamenti pensionistici di anzianita' dei lavoratori di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, se piu' favorevoli rispetto a quelle in vigore alla data di decorrenza della prestazione. Per i lavoratori di cui al comma 1 che conseguono il requisito contributivo o di servizio massimo utile previsto nei rispettivi ordinamenti antecedentemente alle date indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, il trattamento pensionistico e' attribuito con la decorrenza eventualmente anteriore stabilita dalla disciplina prevista dagli ordinamenti predetti in materia di decorrenza delle pensioni di anzianita'.

Versione in vigore dal 28 novembre 1994, non più in vigore dal 1 gennaio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato
Estremi	Decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sospensione-temporanea-dell-efficacia-delle-domande-di-pensionamento-1994/art-2-provvedimento-abrogato-dalla-l-23-dicembre-1994-n-724/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it